

DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Richiesta di parere a seguito di sottrazione all'accesso di atti da parte di personale interessato. L'Amministrazione ha l'onere di indicare specificamente la disposizione ai sensi della quale il documento risulta sottratto all'accesso. Laddove il documento sia utilizzato in procedimenti amministrativi o disciplinari a carico del dipendente e la sottrazione sia giustificata dall'esigenza di garanzia della riservatezza, dovrà prevalere il diritto di difesa dell'interessato, se del caso con gli accorgimenti necessari a limitare il pregiudizio nella sfera di terzi. Qualora, invece, la sottrazione sia determinata dall'esigenza di non ledere o mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico, ferma la specificazione di siffatto interesse, l'Amministrazione potrà legittimamente sottrarre all'accesso singoli documenti.

L'Organizzazione sindacale in oggetto ha formulato a questa Commissione una richiesta di parere in ordine ad un'asserita "prassi" presso la sola Direzione degli Istituti ..., consistente nel "secretare" taluni atti, sottraendoli all'accesso del personale direttamente interessato all'accesso.

Rileva, in particolare che, nell'ambito di un fascicolo disciplinare di un proprio iscritto, assistito nel corso del procedimento, sono stati rinvenuti due atti in calce ai quali era riportata la seguente dicitura: "trattasi di documento non soggetto ad accesso ai sensi del D.M. 25/01/1996 n. 115".

Chiede, quindi il parere della Commissione in ordine alla portata del citato Regolamento ed, in particolare, se sia legittimo far rientrare tra gli atti sottratti all'accesso anche le "relazioni di servizio interne" inerenti le varie situazioni che si possono verificare durante il servizio, comprese eventuali discussioni o incomprensioni di natura personale tra i lavoratori.

La Commissione osserva, preliminarmente, che D.M. 25/01/1996 n. 115 individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero della giustizia e degli organi periferici sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990.

In particolare, nel caso che qui interessa vengono in rilievo le esclusioni previste agli artt. 3 e 4 del citato D.M. che individuano, rispettivamente, le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica e categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

In virtù di tali disposizioni l'Amministrazione ha la facoltà di sottrarre all'accesso singoli atti e documenti che, da un lato, possono ledere o mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico, anche

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

in relazione al singolo Istituto penitenziario (art. 3) dall'altro possano pregiudicare all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese (art. 4).

Appare opportuno precisare che non può imporsi all'Amministrazione di motivare specificamente in punto di concreta utilizzazione di tale norma, poiché quest'ultima contiene in se le ragioni del diniego opponibile, essendo immediatamente prescrittiva ed applicabile, in quanto espressione di attività vincolata (cfr. sul punto C.d.S., sez, IV[^], n[^] 82 del 26/1/1998).

L'Amministrazione ha, tuttavia, l'onere di indicare specificamente la disposizione ai sensi della quale il documento risulta sottratto all'accesso e, a tale riguardo l'indicazione che è stata rappresentata come apposta (*"trattasi di documento non soggetto ad accesso ai sensi del D.M. 25/01/1996 n. 115"*) non appare sufficientemente precisa per chiarire all'interessato le ragioni della sottrazione ed in particolare se esse si riferiscano all'art. 3 o 4 del citato D.M..

Per quanto sopra la Commissione ritiene che le "relazioni di servizio interne" possono rientrare, alla suddette condizioni, tra gli atti sottratti al diritto di accesso restando inteso che, laddove esse siano utilizzate in procedimenti amministrativi o disciplinari a carico del dipendente e la sottrazione sia giustificata dall'esigenza di garanzia della riservatezza, dovrà prevalere il diritto di difesa dell'interessato al quale le citate relazioni dovranno essere senz'altro ostese, se del caso con gli accorgimenti necessari a limitare il pregiudizio nella sfera di terzi.

Qualora, invece, la sottrazione sia determinata dall'esigenza di non ledere o mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico, ferma la specificazione di siffatto interesse, l'Amministrazione potrà legittimamente sottrarre all'accesso singoli documenti.

La circostanza rappresentata dall'Organizzazione sindacale in base alla quale, in caso di mancata attivazione del procedimento disciplinare, alcuni atti non sarebbero ostensibili all'interessato il quale *"non avrebbe avuto la possibilità di far conoscere la sua versione dei fatti e/o tutelare la propria immagine e la propria reputazione nelle sedi opportune"* appare un'esigenza recessiva rispetto a quelle a tutela della quali è disposta la sottrazione all'accesso sulla base delle norme regolamentari citate.

Nei suddetti termini è il parere della Commissione.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE